



R. C.P. N.3/2019

**IL TRIBUNALE DI VITERBO**

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott. ssa Maria Rosaria Covelli	Presidente
dott. ssa Fiorella Scarpato	Giudice
dott. Antonino Geraci	Giudice rel.

ha emesso il seguente

**D E C R E T O**

ha pronunciato il seguente

**D E C R E T O**

nella procedura di concordato preventivo n. 3/2019 C.P. promossa da Farnese Pneumatici s.p.a. con ricorso prenotativo del 18.4.2019 e successive integrazioni del 17.10.2019;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.12.2019,

richiamati i rilievi critici sollevati dal collegio nel provvedimento del 15.11.2019;

esaminata le integrazioni depositate dalla società ricorrente il 29.11.2019, 9.12.2019 e 12.12.2019;

osserva quanto segue.

La proposta depositata dalla ricorrente prevede:

- il pagamento integrale dei creditori prededucibili;
- il pagamento integrale dei creditori privilegiati, oltre interessi e rivalutazione monetaria ove dovuta, entro il 31 dicembre 2020

- il pagamento parziale, in misura complessiva del 24%, dei creditori chirografari.

La ricorrente ha inoltre assunto specifico obbligo di assicurare il pagamento dei creditori concorsuali, nella misura e nei tempi indicati (cfr. pag. 42).

Il piano predisposto dalla società debitrice prevede, in estrema sintesi:

A) il proseguimento, sino al 31 maggio 2020, dell'attività aziendale di vendita delle rimanenze, finalizzata al miglior realizzo dell'attivo;

B) la messa in liquidazione della Società all'omologazione del Concordato Preventivo;

C) l'incasso dei residui crediti e la messa a disposizione della liquidità;

D) la vendita di rimanenze di magazzino residue al 1 giugno 2020, nonché dei cespiti mobiliari e immobiliari a mezzo di aste competitive;

E) lo scioglimento ex art. 169bis L.F., di tre contratti in corso di esecuzione.

Preliminarmente deve rilevarsi come la proposta di concordato del ricorrente sia di tipo liquidatorio, prevedendo una *cessio bonorum* dell'attivo realizzabile.

Non può invero riconoscersi al piano di concordato depositato un carattere composito (c.d. concordato misto) in virtù della limitata prosecuzione delle attività di vendita del magazzino sino al 31.5.2020.

La continuità aziendale presuppone infatti il mantenimento di un oggetto sociale produttivo diretto o anche indiretto, attraverso l'affitto di azienda.

Nel caso di specie invece la limitata prosecuzione dell'attività di impresa è esclusivamente finalizzata alla liquidazione delle rimanenze di magazzino.

Dalla relazione periodica si evince infatti che la società ha sospeso l'acquisto di nuove merci e si sta limitando a dismettere il magazzino esistente.

Tale ricostruzione appare inoltre coerente con quanto affermato dallo stesso attestatore il quale ha espressamente qualificato come liquidatorio il piano oggetto del proprio incarico professionale. Deve aggiungersi inoltre come conseguentemente l'attestatore ha specificato di non aver reso alcuna integrazione integrativa ex art. 186bis l. fall. (cfr. pag. 8 dell'attestazione ex art. 161 l. fall.).

Il ricorso dunque sarebbe stato inammissibile qualora il Collegio avesse ritenuto di considerare in continuità il piano depositato dalla ricorrente.

La qualificazione del concordato come liquidatorio impone tuttavia di considerare applicabile il disposto di cui all'art. 160 comma 4 l.fall. che richiede, per l'ammissibilità di tale tipologia di proposta concordataria, che la stessa assicuri il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.

Nel caso di specie, la proposta presentata dal ricorrente prevede di soddisfare i creditori chirografari nella misura del 24 %.

Come correttamente indicato dall'attestatore, nell'ipotesi di integrale esecuzione della proposta concordataria, è assicurata una maggiore soddisfazione dei creditori chirografari per euro 1.198.803,00.

**Il Collegio è tenuto a verificare che la proposta consenta il pagamento dei chirografari quanto meno nella misura minima richiesta dall'art. 160 l. fall.**

A tal fine, è necessario procedere ad un esame particolarmente rigoroso circa le modalità di liquidazione dell'attivo contenute nel piano che devono essere adeguatamente illustrate e dettagliate.

**Per quanto concerne, dunque, la valutazione di ammissibilità della domanda presentata sono dirimenti i seguenti profili di criticità che permangono anche a seguito delle integrazioni documentali depositate dalla ricorrente.**

In primo luogo deve ricordarsi come la società abbia presentato il ricorso c.d. prenotativo proprio a seguito Contravvenzione alla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro notificata alla società in data 6.3.2019.

**Da tale comunicazione si evince che lo stabilimento di Vetralla è stato ritenuto non conforme alla normativa antiincendio e sulla sicurezza sul lavoro.**

Nell'integrazione depositata l'attestatore ha specificato che sono state individuate aree alternative le quali potrebbero essere adattate – con spesa minima – per consentire lo stoccaggio dei pneumatici rimasti invenduti.

L'attestatore tuttavia non motiva circa i costi relativi alla ricollocazione in tale area dei pneumatici attualmente custoditi all'interno dello stabilimento. Invero dall'integrazione dell'attestatore emerge che lo stesso abbia solo considerato i costi per l'adeguamento dell'area esterna.

Parimenti non risultano apportate le modifiche al piano ed all'attestazione in merito alla conseguente rinegoziazione del contratto di locazione in essere con la società collegata FARNESE S.A.S.

Si tratta invero di una carenza già presente nella attestazione depositata in atti ove si precisa che la società durante il periodo di prosecuzione dell'attività si limiterà ad occupare soltanto una parte dei beni oggetto del contratto di locazione stipulato con la FARNESE S.A.S.

L'attestatore, tuttavia, non ha specificato tuttavia se il contratto consenta una locazione parziale dell'area (a prescindere dalla separata indicazione catastale dei beni oggetto di locazione).

Parimenti non risulta espressa alcuna considerazione in merito all'applicazione di penali ovvero alla necessità di comunicare un preavviso per il recesso da tale contratto di locazione.

Permangono inoltre criticità sulla tematica relativa al patto di riservato dominio oggetto asseritamente esistente su parte delle merci di magazzino.

Invero la società ha ricevuto contestazioni in merito da plurimi fornitori.

In merito a tale circostanza la società ha incaricato un team di advisor legali i quali hanno fornito un parere legale in merito alla infondatezza delle pretese avanzate.

Il Collegio osserva tuttavia come permanga un'alea in merito all'esito del possibile contenzioso.

Tale alea appare incompatibile con la necessità imposta dall'art. 160 l. fall. di assicurare il pagamento nella misura di almeno il 20% dei creditori chirografari.

Il termine assicurare infatti presuppone che – sulla base dei dati a disposizione alla data di elaborazione della proposta – appaia certa la possibilità di garantire la soddisfazione in tale misura dei chirografari.

E' pur vero che tale certezza può essere raggiunta secondo un giudizio prognostico ex ante ma tale giudizio deve essere condotto considerando la molteplicità degli elementi aleatori emergenti dal piano e dalla proposta concordataria.

Ad un maggiore numero di variabili non valutabili con certezza, alla data del deposito del piano, corrisponderà un maggiore rigore logico argomentativo ad opera del proponente e, *de relato*, da parte del professionista attestatore.

La presenza di più variabili indipendenti, infatti, secondo una massima di comune esperienza, aumenta le possibilità che possano verificarsi eventi avversi idonei a pregiudicare il raggiungimento della soglia minima di legge.

Applicando tale principio al caso concreto deve rilevarsi come l'attestazione appaia carente sotto il profilo logico deduttivo in merito alla valutazione critica delle attività di stima poste alla base della valutazione dei cespiti costituenti l'attivo concordatario.

L'attestatore, infatti, si è limitato a fare proprie le valutazioni dell'esperto stimatore senza analizzare in modo compiuto tali risultanze.

In particolare, l'attestatore ha omesso di verificare la completezza dell'incarico affidato dalla società ricorrente allo stimatore nominato. Con riguardo agli immobili, ad esempio, non risulta dalla perizia di stima che lo stimatore sia stato incaricato di rispondere ai comuni quesiti richiesti dall'art. 173bis disp. att. c.p.c. per la stima dei cespiti nelle procedure

esecutive. In particolare, non risulta sia stato reperito l'atto di acquisto dei terreni siti in Vetralla. Con riferimento a tutti i beni oggetto di stima non risulta sia stata accertata l'assenza di vincoli sui beni idonei a comportarne l'inalienabilità. Ci si riferisce, ad esempio, alla presenza di usi civici potenzialmente idonei a rendere inalienabile – anche in caso di vendite coattive – gli immobili di proprietà della società.

Non risulta che l'attestatore abbia esaminato tali problematiche fornendo soluzioni alternative (ad esempio reperendo la documentazione non esaminata dallo stimatore).

Non risulta inoltre che l'attestatore abbia valutato la continuità delle trascrizioni nei registri immobiliari.

L'eventuale inalienabilità dei beni comporterebbe una riduzione dell'attivo concordatario superiore al milione di euro e dunque appare estremamente rilevante.

Parimenti con riferimento ai beni mobili l'attestazione non fornisce alcun iter logico motivazionale volto a consentire a questo Collegio di comprendere in che modo l'attestatore abbia ritenuto corretta la relazione di stima.

Per alcuni beni mobili risulta pervenuta una proposta vincolante di acquisto.

La stessa tuttavia non risulta minimamente cauzionata né stata fornita alcuna indicazione sulla solvibilità dell'offerente. In merito, non risulta che l'attestatore abbia preso in considerazione tale aspetto al fine di consentire una ponderata valutazione al ceto creditorio. Parimenti, l'assenza di tali informazioni non consente al Collegio di effettuare alcuna prognosi circa il

rispetto di tale obbligo di acquisto al fine di garantire la percentuale di pagamento minima ai chirografari.

Con riferimento ai beni mobili – diversi delle rimanenze di magazzino - lo stimatore non esplicita in che modo abbia stimato il valore di mercato di tali beni. Lo stimatore correttamente prevede un deprezzamento in caso di vendita competitiva ed in sede fallimentare ma non chiarisce come abbia determinato il valore di mercato (e non meramente contabile) di tali beni.

Invero, a pag. 8 della relazione di stima si citano genericamente le fonti di conoscenza dell'attestatore: ditte costruttrici, società specializzate, etc. senza tuttavia dare conto dei valori reperiti e del conseguente processo valutativo di stima.

L'attestatore non fornisce alcuna delucidazione in merito.

Maggiormente complessa è infine la corretta attestazione del valore attribuito al magazzino relativo ai pneumatici.

La vendita del magazzino rappresenta invero il flusso principale destinato al pagamento dei creditori chirografari in quanto al magazzino è attribuito – al netto delle vendite già effettuate – un valore di euro 9.937.232.

La corretta valutazione di tali cespiti appare dunque cruciale per consentire al Collegio – per mezzo delle argomentazioni spese dall'attestatore – di verificare che la proposta assicuri il pagamento dei chirografari in misura pari ad almeno il 20%.

A tal proposito, occorre in primis rilevare come il piano depositato dal debitore (doc. 7 richiamato nella proposta) appaia alquanto generico circa le modalità di vendita attuate e da attuare sino al 31.5.2020.

Non sono descritti i quantitativi di merce venduta ad un singolo cliente (denominati genericamente pacchetti) né risulta descritto il mercato di riferimento cui tali beni sono destinati, ad esempio esclusivamente clienti di rilevanti dimensioni ovvero clienti al dettaglio, grossisti etc (si cita soltanto il mercato geografico di riferimento).

Nel piano l'argomento è trattato inizialmente nel paragrafo 4.1.2 ove si specifica che il valore delle rimanenze considerato alla data di deposito del ricorso (al netto delle svalutazioni) sarebbe pari ad Euro 9.937.232.

Successivamente si dà atto che sono state alienate rimanenze per euro 3.283.473. Il valore residuo delle rimanenze è dunque ottenuto per differenza e sarebbe pari appunto 6.653.759.

Tale affermazione non risulta tuttavia adeguatamente vagliata dall'attestatore in quanto si assume che si tratti di beni omogenei ed in condizioni identiche. Al contrario lo stesso stimatore ha affermato che i beni hanno in parte caratteristiche diverse (così pag. 32). È dunque ben possibile che i beni già venduti siano quelli maggiormente appetibili mentre i residui abbiano un valore unitario inferiore.

Alle modalità di vendita è dedicato anche il successivo paragrafo 5.1.1. del piano. In tale sede, si dà atto che la previsione di realizzo è effettuata mediante una proiezione *"mensilizzata dei programmi di vendita, elaborata in base a campagne di vendita che tengono conto delle specificità di ogni singolo prodotto e delle relative specialità"* (così pag. 29 doc. 7).

In tal modo il proponente indica come valore quello assunto – in ipotesi liquidatoria dal proprio stimatore – ma sembra pervenire a tale valore sulla base di modalità di vendita differenti e non puntualmente dettagliate.

Al contrario lo stimatore incarico, nel proprio elaborato, aveva previsto tre ipotesi. In nessuna delle quali vi era una differenziazione per prodotto ma unicamente in base alla modalità e tempo della vendita.

Una prima ipotesi prevedeva una continuità aziendale dal 1.10.2019 al 30.6.2021. La seconda ipotesi prevedeva uno scenario liquidatorio. La terza veniva elaborata con riferimento alle vendite attuate in sede fallimentare (previo esercizio provvisorio).

L'attestatore nella propria relazione ha considerato il valore ipotizzato nello scenario sub2 ossia attribuendo un valore pari ad euro 9.957.

In particolare, l'attestatore afferma *"La società ha inoltre predisposto un piano commerciale, condiviso con il sottoscritto professionista di realizzo delle giacenze di magazzino dal quale emerge che la partecipazione alla formazione dell'attivo concordatario è stimata in € 9,957 mil, valore allineato alle valutazioni espresse dal perito incaricato"* (così pag. 54).

L'attestatore dunque afferma che la società non stia attuando le vendite sulla base della ipotesi "liquidatoria" individuata dallo stimatore ma che comunque il valore emergente dal piano concordatario è coerente con le valutazioni dell'esperto stimatore.

In tal modo tuttavia non è dato comprendere come sia stata valutata la correttezza del valore assunto nel piano dalla proponente.

La proponente afferma infatti di giungere a tale valore sulla base di campagne mirate e stagionali basate sui singoli prodotti (cit. pag. 29).

Al contrario l'esperto attribuisce al magazzino tale valore:

- applicando indistintamente un abbattimento del 13% rispetto al costo medio ponderale sull'80% del magazzino che si stima (*rectius: auspica*) di vendere in dodici mesi;
- applicando un abbattimento dell'85% sulle rimanenze rimaste invendute al termine dei dodici mesi, ossia sul 20% del totale.

E' dunque evidente come lo stimatore abbia adottato un criterio differente rispetto a quello accolto nel piano.

Dalla stima tuttavia non si evince come sia stato determinato il valore di mercato (e non contabile) del magazzino considerato quale valore iniziale sul quale operare gli abbattimenti.

A pag. 32 della stima si afferma unicamente che *"il margine lordo sui prodotti venduti - a detta del legale rappresentante - si attestava intorno al 20%"*.

Dalla perizia non si emerge come l'esperto abbia stimato i cespiti rispetto al possibile valore di collocamento sul mercato e come abbia determinato le percentuali degli abbattimenti.

Parimenti non appare chiaro neppure l'orizzonte temporale considerato in quanto a pagina 32 si stima l'orizzonte temporale previsto per la prosecuzione dell'attività caratteristica al 30.4.2020 invece che come indicato nella proposta e nel piano al 31.5.2020.

Di tali discrasie non sembra interessarsi l'attestatore che non fornisce alcuna argomentazione circa i criteri utilizzati, limitandosi a recepirli acriticamente.

L'attestatore a pag. 134 sembra tuttavia individuare le modalità di vendita sulla base di 6 fasi. A ciascuna di queste fasi viene attribuito un abbattimento di valore differente.

Si tratta del criterio utilizzato dallo stimatore con riferimento all'ipotesi di continuità aziendale (sub 1) sino al 30.6.2021. In tal caso, tuttavia, i valori attribuiti alle rimanenze erano differenti in quanto distribuiti in un diverso orizzonte temporale.

L'attestatore non fornisce alcuna spiegazione in merito alla circostanza che le vendite siano previste in modo non coincidente con alcuna delle tre ipotesi previste dallo stimatore né fornisce alcuna motivazione in merito alla circostanza che – pur in presenza di modalità di vendite differenti e non esplicitamente dettagliate nel piano – si possa giungere allo stesso realizzo indicato dall'esperto nella ipotesi sub2.

In presenza di simili discrasie sarebbe stato necessario fornire una idonea ed adeguata motivazione che vada oltre la semplice espressione di condivisione circa la metodologia (peraltro non indicata espressamente nel piano) utilizzata dalla società.

Complessivamente dunque tali molteplici elementi di incertezza inducono il Collegio a ritenere che non vi sia sufficiente assicurazione che il pagamento dei creditori chirografari avvenga in misura pari ad almeno il 20%.

L'attestazione dunque, in virtù di quanto precede, non appare esaustiva e non consente al Tribunale l'adeguato controllo del ragionamento coerente ed immune da vizi logici seguito dall'attestatore per affermare la fattibilità del piano concordatario.

Per ritenere ammissibile la proposta di concordato, dunque, la relazione del Professionista avrebbe dovuto specificatamente motivare, con ragionamento coerente ed immune da vizi logici, in ordine alla fattibilità del piano concordatario in virtù delle predette criticità riscontrate dal collegio.

La giurisprudenza (Cass. Sez. Un. n.1521/2013) ha, infatti, chiarito che il Tribunale deve verificare la completezza, la coerenza e la logicità delle valutazioni espresse dall'attestatore di guisa da accertare che la documentazione prodotta sia idonea ad assolvere la sua funzione, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori.

Il Collegio ritiene, infatti, che a seguito dell'introduzione della percentuale minima di soddisfazione dei creditori chirografari e dell'obbligo di assicurare una "utilità specifica ed economicamente valutabile", sia richiesto un vaglio più rigoroso delle condizioni di concreta fattibilità del piano sotto il profilo economico (intesa come realizzabilità nei fatti del piano) ed il sindacato del Tribunale abbia assunto nuovamente una maggiore portata. Ne consegue che il Collegio non deve limitarsi ad accertare la sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inattitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ma debba verificare il rispetto di tale soglia minima di pagamento dei chirografari, valutando tutti gli elementi a disposizione, senza alcun vincolo che non sia quello del canone del prudente apprezzamento stabilito dall'art. 116 c.p.c. (agr. Corte appello Lecce, 26/04/2017 in dejure.it).

Parimenti, i criteri di stima dei beni non sufficientemente analitici non soddisfano il requisito di legge previsto dall'ultimo comma dell'articolo 160 legge fall., secondo il quale l'imprenditore che propone il concordato deve

"assicurare" il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari (arg. Tribunale Bolzano, 18/07/2017 e Corte appello Bologna sez. III, 21/03/2017, n.719 in dejure.it).

Per tutte le ragioni esposte, aventi carattere dirimente, la proposta di concordato deve essere dichiarata inammissibile.

Non risultando pendente alcuna istanza di fallimento ed essendo dunque meramente eventuale una successiva fase di accertamento dello stato passivo, alla liquidazione del compenso del Commissario Giudiziale si provvederà, previa richiesta, con separato provvedimento (agr. Cassazione 16394/2016).

P.Q.M.


visti gli artt. 162 e 163 L.F.;

dichiara l'inammissibilità della domanda;

si riserva di provvedere con distinto provvedimento, previa richiesta degli interessati, alla liquidazione del compenso spettante al Commissario nominato ed allo svincolo delle somme depositate dalla società proponente.

Viterbo, 12.12.2019

IL PRESIDENTE



**DEPOSITATO**  
VITERBO. 17 DIC 2019  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Chiara SCATTAGLIERI